

Piano di contenimento della specie cinghiale sul territorio provinciale anni 2023-2027 D.C.P. n. 7 del 30/03/2023

Organizzazione, gestione ed esecuzione degli interventi di contenimento numerico Modifica regolamento approvato con D.D. 927 del 03/04/2023

1. Premessa.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 30/03/2023 è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Caccia e Pesca (Funzioni Regionali riassegnate) di provvedere alla stesura di apposito “Regolamento Attuativo”, contenente le disposizioni necessarie per l’organizzazione, la gestione ed esecuzione degli interventi di contenimento.

Il presente “Regolamento Attuativo” ha come riferimento tecnico operativo il “Piano di contenimento della specie cinghiale” in Provincia di Asti approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 30/03/2023.

2. Soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi.

Tutti i soggetti indicati nel suddetto Piano che collaborano alla realizzazione degli interventi di contenimento, dovranno essere in possesso di Attestazione di Frequentazione e Superamento di esame, di un corso di formazione ai sensi della D.G.R. n. 20-8485 del 01/03/2019. Tutti coloro che sono già in possesso di un’autorizzazione al controllo (autodifesa, utilizzo di gabbie, O.F.S., squadre) e non hanno ancora conseguito l’abilitazione frequentando il suddetto corso di formazione, dovranno regolarizzare entro il 31/12/2024, pena il decadimento dell’autorizzazione stessa. E’ a cura del Capo Squadra il controllo sulle autorizzazioni di tutti i componenti coinvolti negli interventi.

Tutti i soggetti che coadiuvano, a vario titolo e con l’uso di arma da fuoco, dovranno essere muniti di Porto di Armi in corso di validità e con Concessione Governativa regolarmente versata e di attestazione comprovante avvenuto pagamento di Polizza Assicurativa (con eventuale copertura notturna, se l’attività è svolta anche in tale fascia oraria). Sono tenuti ad esibire i suddetti documenti su richiesta degli organi competenti al controllo.

Sarà a cura degli uffici degli ATC AT1 ed ATC AT2 trasmettere annualmente (entro il 31 dicembre) gli elenchi nominativi degli Operatori che si rendono disponibili a coadiuvare alla realizzazione degli interventi, siano essi iscritti nelle Squadre operanti, ospiti temporanei o invitati.

E’ stato istituito con DD 759 del 30/03/2018, presso il Servizio di Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Asti, un elenco nominativo degli “Operatori Faunistici Specializzati” (di seguito O.F.S.) autorizzati al controllo della specie cinghiale. Per essere iscritti nel suddetto elenco è necessario presentare all’ufficio Caccia e Pesca dell’amministrazione provinciale apposita istanza (allegata al presente regolamento) nella quale si attesta:

- di essere in possesso di porto di fucile ad uso venatorio da almeno una stagione venatoria completa;
- il pagamento di una polizza assicurativa R.C. in corso di validità con copertura diurna e notturna.

Agli O.F.S. verrà rilasciato un Tesserino di riconoscimento della nomina, il quale deve essere esibito su richiesta degli organi competenti al controllo unitamente a documento di riconoscimento in corso di validità. Ciò al fine di coadiuvare gli interventi in forma singola,

comunque accompagnati da Agenti di Vigilanza Faunistico Ambientale, Guardie Giurate Venatorie Volontarie, proprietari, conduttori di terreni agricoli autorizzati in autodifesa.

L'autorizzazione decade al raggiungimento del 75° anno di età.

Le autorizzazioni rilasciate prima dell'approvazione di codesto regolamento sono valide fino al 31/12/2027 indipendentemente dall'età anagrafica.

3. Corso di Formazione.

La Provincia di Asti, gli ATC AT1 ed AT2 sono disponibili ad organizzare Corsi di Formazione ai sensi della D.G.R. n. 20-8485 del 01/03/2019 al fine di ottenere l'Abilitazione prevista, qualora sia avanzata richiesta da un congruo numero di operatori.

4. Disposizioni per la comunicazione, organizzazione, gestione ed esecuzione degli interventi di contenimento.

E' attiva una piattaforma web su cui possono operare gli Agenti ed Ufficiali del Servizio di Vigilanza Faunistico Ambientale dipendenti della Amministrazione Provinciale di Asti, con il compito di programmazione/caricamento ed autorizzazione degli interventi. Inoltre possono operare i dipendenti degli ATC AT1 ed AT2 con il solo compito di programmazione/caricamento degli interventi previsti sul territorio a Caccia programmata e da eseguirsi a cura delle Squadre indicate e sul territorio di competenza.

4.a Abbattimento con arma da fuoco effettuati nel territorio destinato alla caccia programmata.

Gli ATC AT1 ed AT2, entro la giornata di lunedì dovranno inviare comunicazione preventiva, caricandola sulla piattaforma web su indicata, degli interventi calendarizzati per la settimana in corso.

Essa dovrà riportare:

- la data e l'ora prevista di inizio dell'intervento.
- il luogo previsto di inizio dell'intervento.
- la metodologia di intervento disposta.
- generalità e numero di telefono cellulare del Capo Squadra e/o dei Vice Capo Squadra responsabile dell'intervento.
- eventuali segnalazioni avute da agricoltori o proprietari di terreni di danneggiamento di colture agricole in atto.

L'avvenuto caricamento della comunicazione sulla piattaforma web nei limiti temporali su descritti, consente la realizzazione dell'intervento, salvo esplicito diniego da parte degli Agenti Provinciali.

Sarà inoltre cura degli uffici degli ATC, inviare la comunicazione inerente i singoli interventi al Comando Stazione Carabinieri competenti per territorio. La suddetta comunicazione potrà essere delegata al Capo Squadra responsabile del singolo intervento.

Solo in caso di motivata URGENZA (Avvistamento di cinghiali, Danni alle colture agricole, ecc...) ed al fine di aumentare l'efficacia degli interventi, sarà consentita la sola comunicazione telefonica direttamente all'Agente/Ufficiale di Vigilanza Faunistico Ambientale competente territorialmente che darà riscontro positivo in conformità con la programmazione.

Qualora l'intervento sia richiesto in URGENZA ed a cura di Agenti/Ufficiali di Vigilanza, i soggetti coinvolti e di cui all'art. 7, effettueranno l'intervento senza ritardo (nel termine più breve) ove è stata segnalata la presenza di cinghiali e/o ove si è verificato l'evento dannoso.

L'agente di vigilanza darà priorità alla squadra assegnata alla zona e territorialmente competente: eventuali inadempimenti legati all'attività della squadra dovranno essere segnalati all'ATC per i dovuti provvedimenti.

4.b. Abbattimenti con arma da fuoco effettuati nei territori destinati a Zone di protezione Faunistica o Zone di Addestramento e allenamento cani.

In questi territori esclusi dall'attività venatoria, qualora venga accertata la presenza della specie in anomala concentrazione di capi arrecanti ingenti danni alle colture agricole, ovvero si manifesti particolare allarme sociale data la presenza di cinghiali in prossimità di abitazioni o di vie di comunicazione, gli Agenti di Vigilanza Faunistico Ambientale potranno attivare tutte le metodologie ed i coinvolgere i soggetti previsti dal Piano di Contenimento.

Nel periodo in cui si svolge l'attività venatoria, qualora nel corso del sopralluogo di tracciatura mattutina, ovvero nel qual caso i cinghiali scovati ed inseguiti si rifugino all'interno di uno dei sopracitati istituti a divieto di caccia, previa acquisizione di nulla osta telefonico (sms/WhatsApp/mail) rilasciato dall'Agente di Vigilanza Faunistico Ambientale territorialmente competente, sarà consentito alla Squadra operante di proseguire l'intervento obbligatoriamente sotto forma di "Intervento di Controllo" all'interno dei sopracitati istituti. A cura del Capo Squadra o di un suo Vice sarà redatto apposito verbale di intervento.

4.c Abbattimenti all'interno delle A.F.V. ed A.A.T.V.

Gli interventi all'interno di questi istituti dovranno essere specificatamente autorizzati con provvedimento Dirigenziale, in seguito a richiesta motivata da parte dei singoli Concessionari.

La calendarizzazione degli interventi dovrà essere comunicata settimanalmente tramite mail (vigilanza.caccia@provincia.asti.it) a cura del Concessionario, il quale è tenuto a comunicare al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio.

Tutti gli interventi dovranno essere verbalizzati su idoneo modulo.

Tutta l'attività dovrà essere rendicontata annualmente al Servizio Caccia e Pesca della Provincia, contestualmente alla comunicazione prevista agli artt. 16 e 32 della D.G.R. n. 15-11925 del 08/03/2004 e ss.mm.ii inerente ai danni provocati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica.

4.d Cattura per mezzo di gabbie/trappole mobili/ fisse auto scattanti e/o recinti di cattura detti Chiusini.

Ogni gabbia/trappola e/o recinto di cattura verranno autorizzati mediante Determinazione Dirigenziale a seguito di istanza da parte di titolari di azienda agricola, che potranno posizionare queste attrezzature unicamente su terreni presenti sul fascicolo aziendale in corso di coltivazione, o nelle immediate vicinanze della stessa.

L'operatore autorizzato dovrà contrassegnare l'attrezzatura posizionata mediante apposita tabella riportante il numero della determina dirigenziale autorizzativa, la data di rilascio nonché la data di scadenza della stessa, e dovrà fare in modo che le diciture siano sempre leggibili.

Ogni spostamento rispetto alla collocazione autorizzata dovrà essere segnalato tramite PEC all'indirizzo provincia.asti@cert.provincia.asti.it e sarà ammesso sempre solo sui terreni di proprietà sul territorio della Provincia di Asti.

L'attrezzatura atta alla cattura potrà essere alimentata con esca naturale, dovrà essere quotidianamente sorvegliata. Qualsiasi specie animale accidentalmente catturata, diversa dalla specie cinghiale, dovrà essere immediatamente liberata.

Nel caso di cattura di cinghiali il titolare dell'autorizzazione dovrà avvisare immediatamente l'Agente di Vigilanza Faunistico Ambientale e il Comando Stazione Carabinieri competenti per

territorio e potrà quindi procedere all'abbattimento. Qualora non sia in possesso di porto di fucile ad uso venatorio, potrà avvalersi di uno degli O.F.S. presente nell'elenco disponibile sul portale della Provincia di Asti oltre a un genitore, figlio, fratello o coniuge, in possesso dei requisiti così come indicato nel punto 2. Verrà quindi annotata la cattura sulla apposita scheda fornita unitamente alla Determinazione Dirigenziale autorizzativa che verrà quindi trasmessa all'ufficio Caccia e Pesca dell'amministrazione provinciale.

4.e Abbattimento con arma da fuoco in autodifesa.

Potranno essere autorizzati in Autodifesa, con specifico provvedimento dirigenziale, coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Partita iva agricola, iscrizione CCIAA e posizione INPS), previa presentazione di istanza.

Qualora gli stessi non siano in possesso di porto di fucile ad uso venatorio da almeno un anno, potranno avvalersi di uno degli O.F.S. presente nell'elenco disponibile sul portale della Provincia di Asti oltre a un genitore, figlio, fratello e coniuge in possesso dei requisiti così come indicato nel punto 2. L'operatore incaricato, dovrà comunicare la calendarizzazione degli interventi all'Agente di Vigilanza Faunistico Ambientale competente territorialmente anche per mezzo di messaggistica o mail, ed informare il Comando Carabinieri competente territorialmente.

Tutte le autorizzazioni agli interventi in autodifesa (anche gabbie e chiusini) che prevedono l'individuazione di un singolo operatore O.F.S. si ritengono estese a tutto l'elenco nominativo presente sul portale della provincia di Asti. (<https://www.provincia.asti.it/it/page/caccia-pesca-e-tartufi-2022>).

5. Tecniche, armamenti, munizionamenti e mezzi ammessi.

Le tecniche ammesse nello svolgimento dei sopracitati interventi risultano essere quelle previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-8485 del 01 Marzo 2019 al punto 1 (cattura ed abbattimenti) 3° capoverso, nello specifico:

- abbattimento da appostamento a terra (compreso da automezzo attrezzato) o sopraelevato (altana) con uso di carabina o fucile dotati di ottica di puntamento ed eventuale ausilio di fonti luminose o visori notturni.
- abbattimento alla cerca da automezzo anche con utilizzo di fonti luminose o visori notturni e tiro con carabina o fucile dotati di ottica di puntamento.
- abbattimenti effettuati con il metodo della GIRATA da parte di squadre formate da un numero limitato di operatori (5/15 unità) attraverso l'ausilio di un cane "limiere" collegato al conduttore; il conduttore e il cane limiere hanno conseguito uno specifico brevetto che ne certifichi l'operatività e la selettività attestato da valutatori esperti abilitati da disciplinari adottati da enti o associazioni regolarmente riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 529 del 1992 dal Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste.
- abbattimenti effettuati con il metodo della BRACCATA da parte di squadre formate da un numero di operatori maggiore di 10 da utilizzarsi esclusivamente in casi e contesti particolare, ad esempio nel caso di presenza di cinghiali in aree agricole con limitata vegetazione naturale o in situazioni accertate di forte concentrazione, al fine di intervenire in tempi rapidi in condizioni di tempo e luogo che escludano significativi impatti su altre specie selvatiche.

Le tipologie di armamenti ammessi sono:

- fucile con canne ad anima liscia calibro 12 o calibro 20, di modello basculante, a pompa o semiautomatico.
- carabina avente canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm ed un bossolo a vuoto non inferiore a 40 mm e comunque consentito in attività venatoria.

E' ammesso che su questi armamenti siano presenti ottiche di mira, purché idonee alle tipologie di tiro effettuate.

Gli armamenti ammessi nel corso dello svolgimento degli interventi, siano essi con canna ad anima liscia che rigata, potranno contenere all'interno di essi fino ad un massimo di cinque colpi.

Il munizionamento ammesso è formato esclusivamente da proiettili a palla singola, in piombo, o materiale consentito (monolitico) per quegli interventi che si svolgono in aree destinate a S.I.C. e Z.P.S.

Gli armamenti e i munizionamenti in uso devono essere efficienti e in condizioni manutentive adeguate.

Nel caso di interventi svolti in Squadra, la disposizione delle "Poste", spetta al Responsabile dell'intervento (Solitamente il Capo Squadra), tenendo conto degli armamenti in uso da parte di ogni singolo partecipante.

Il mancato rispetto delle sopra citate indicazioni e prescrizioni di sicurezza, rientra nell'ambito della responsabilità civile e penale dell'inadempiente.

6. Verbalizzazione degli interventi.

Di ogni attività autorizzata sul territorio dovrà essere compilato verbale predisposto dal Servizio.

Il responsabile dell'intervento, a seconda della metodologia con cui si va ad operare (Interventi con utilizzo di arma da sparo, gabbie, chiusini), compila il verbale di intervento , indicando con precisione giorno, ora di inizio, comune e località, tipo di territorio (venabile, oasi, ZRC e ZAAC) operatori e proprietari dei cani. Al termine di ogni intervento lo stesso completerà il verbale con le informazioni richieste, eventualmente anche con la geolocalizzazione degli abbattimenti effettuati, ed infine lo sottoscriverà.

I verbali e le schede biometriche (una per capo) relative alle attività di contenimento dovranno essere trasmesse all'ufficio Caccia e Pesca della Provincia tassativamente entro quindici giorni dall'effettuazione dell'intervento stesso.

7. Disposizioni relative alle norme per la sicurezza nel corso della effettuazione degli interventi di controllo.

7.a Caratteristiche e condizioni del personale ausiliario coinvolto nella realizzazione degli interventi.

I soggetti coinvolti nella effettuazione degli interventi di contenimento con l'utilizzo della arma da sparo, devono essere in possesso di Porto d'Armi ad uso caccia e aver sottoscritto apposita polizza assicurativa R.C. Coloro che hanno conseguito il Porto d'Armi da meno di un anno , possono partecipare agli interventi unicamente accompagnati da un cacciatore esperto.

Fermo restando le espresse disposizioni di legge in materia di esercizio venatorio e di codice penale, al riguardo del trasporto di arma da sparo , si rammentano altre condizioni da porre in atto per finalità informative e di sicurezza durante la presente attività:

- puntuale apposizione di tabelle (già in uso per la attività venatoria) indicanti l'intervento al cinghiale in atto
- indossare indumenti ad alta visibilità
- individuare con precisione la sistemazione delle poste adiacenti alla propria
- non allontanarsi dalle poste senza aver prima segnalato al caposquadra la necessità
- avere in dotazione sistemi di comunicazione efficienti

- non assumere alcolici in quantità superiore a quanto consentito per la guida di autoveicoli
- individuare angolazioni di tiro sicure , soprattutto nel caso di uso di armamenti con canne ad anima rigata.
- prestare ogni precauzione nell'avvicinarsi ad animali feriti e magari occultati nella vegetazione, soprattutto nel caso siano presenti più persone
- trattare le spoglie nel rispetto delle norme igienico sanitarie
- tenere comportamenti responsabili, che consentano a tutti di fruire del territorio e di svolgere altre attività consentite nel tempo libero.

7.b Contesto ambientale di intervento.

L'area di intervento, nel caso la metodologia preveda l'uso di arma da sparo (girata, battuta, braccata, cerca e appostamento diurni sia notturni), dovrà essere definita dal responsabile dell'intervento e segnalata perimetralmente con apposite tabelle indicanti la attività in atto.

In presenza di piste forestali, sentieristica tracciata, sarà cura del responsabile dell'intervento il posizionamento di un operatore al fine di individuare e segnalare immediatamente l'accesso di terze persone nella zona interessata dall' intervento.

8. Norme finali

Il Servizio di Vigilanza Faunistico Ambientale, in collaborazione con gli Ambiti Territoriali di Caccia, valuterà l'efficacia dei singoli operatori nonché delle Squadre operanti, riservandosi la valutazione di un eventuale successivo coinvolgimento qualora si rilevi scarsa e/o ingiustificata incidenza operativa nonché immotivata inadempienza.

Per mantenere attiva l'iscrizione all'elenco nominativo degli "Operatori Faunistici Specializzati è necessario garantire 20 uscite annuali da rendicontarsi mediante la compilazione degli appositi verbali d'intervento, consegnati nelle modalità previste. Qualora, a seguito di controllo, non risultasse soddisfatto tale criterio il soggetto in questione verrà considerato decaduto dall'elenco nominativo degli O.F.S..

Per tutte le azioni accertate in violazione al presente provvedimento, si dispone di applicare la sanzione amministrativa prevista dalla Legge Regionale 05/2018 , art. 24 , comma 1, lettera "tt".